

TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE VI CIVILE

Il G.E.,

letti gli atti della procedura esecutiva iscritta al n. 1140/2022 R.G. Esec., promossa dalla

S.r.l. nei confronti di

rilevato che nessuno è comparso per il debitore;

rilevato che il pignoramento ha avuto ad oggetto il trattamento pensionistico erogato dall'INPS al debitore e che il terzo ha calcolato la trattenuta in € 27,00 mensili tenuto conto dei limiti di pignorabilità ai sensi dell'art. 545 c.p.c., nella formulazione vigente alla data di notifica del pignoramento;

rilevato che in data 21 settembre 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 142/2022 di conversione del D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti bis) e che la stessa legge prevede all'art. 1 comma 2 che *“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”* ovvero in data 22 settembre 2022;

rilevato che il decreto 115/2022 con l'art. 21 bis ha modificato l'art. 545 c.p.c. nel seguente modo: *“ Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”*;

rilevato che si pone, dunque, il problema dell'applicabilità della detta disposizione anche alle procedure già pendenti, in mancanza di una disciplina transitoria; questo Tribunale ritiene che la norma, nella nuova formulazione, vada applicata anche alle procedure ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa e ciò in particolare alla luce della ratio ispiratrice della sentenza n. 12/2019 della Corte Costituzionale che è intervenuta sulla disciplina transitoria relativamente all'introduzione dei limiti di pignorabilità degli emolumenti pensionistici confluiti su conto corrente ex art. 545, comma 8 c.p.c. (*“È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui non prevede che il nuovo regime di impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici o assistenziali - ossia per la sola eccedenza dalla parte necessaria per assicurare condizioni di vita minime al pensionato -, di cui all'ottavo comma dell'art. 545 cod. proc. civ., introdotto*



*dall'art. 13, comma 1, lett. l ), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data della sua entrata in vigore (27 giugno 2015). Nel contesto in cui il legislatore - ottemperando al monito della Corte con la sentenza n. 85 del 2015 - ha esercitato la sua discrezionalità al fine di garantire la necessaria tutela al pensionato che fruisce dell'accredito sul proprio conto corrente, risulta irragionevole la previsione di un diverso regime temporale - benché ispirato all'esigenza di salvaguardare l'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente, che lo consentiva - che non estenda tale tutela alle situazioni pendenti al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa”);*

rilevato che, nella decisione richiamata con riferimento all’art. 545 come riformato dal d.l. n. 83 del 2015, la Corte ha precisato che *“Il diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015, benché sia ispirato all'esigenza di salvaguardare l'affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva, non supera il vaglio di costituzionalità. Per tale esigenza prevale, infatti, nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, la tutela del pensionato, la cui necessità era già stata affermata da questa Corte, pur in un contesto che non le consentiva l'adozione di una pronuncia a rime obbligate”*;

rilevato che la *ratio* cui si ispira la decisione richiamata va tenuta in considerazione anche nella fattispecie in esame (ed in mancanza di una disciplina transitoria), relativa all’innalzamento della soglia del limite di pignorabilità dell’emolumento pensionistico, ove lo stesso sia pignorato alla fonte; la modifica normativa da recente , del resto, risponde ad una esigenza sociale di derivazione costituzionale (art. 38 Cost), volendo il legislatore garantire la “conservazione” dei mezzi di sussistenza adeguati alle esigenze di vita del pensionato, in particolar modo nell’attuale periodo storico in cui imperversa la crisi economica;

rilevato che, in sostanza, l’applicazione dell’art. 545 c.p.c. solo alle nuove procedure comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i debitori, fondata esclusivamente sulla data di notifica del pignoramento;

rilevato, dunque, che in forza del principio *tempus regit actum*, il Giudice dell’esecuzione dovrà rilevare d’ufficio – fino al momento dell’ordinanza di assegnazione - l’inefficacia del pignoramento eseguito in violazione dei nuovi limiti di cui all’art. 545 c.p.c., senza che possa assumere rilievo la data di notifica del pignoramento;



rilevato, dunque, che alla luce di quanto detto, nel caso di specie, va dichiarata d'ufficio l'inefficacia del pignoramento essendo la pensione netta "sotto soglia" in quanto ammontante ad € 837,16 ai sensi del richiamato 545 c.p.c. ;

visto l'art.545 c.p.c.,

P.Q.M.

DICHIARA

l'inefficacia del pignoramento ad istanza di I S.r.l. nei confronti di  
e, per l'effetto, ordina lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato

INPS.

Si comunichi.

Catania, 27/9/2022

Il Giudice

Laura Messina

